



Regione Sicilia

Municipio della Città di Milazzo

(Provincia di Messina)

Regolamento

per la salvaguardia dell'ambiente dai pericoli
d'incendio causati dai fuochi agricoli
e modalità d'impiego di fuochi controllati
nelle attività agricole

Regolamento elaborato da	
Arch. Natalia Famà	Dirigente Dipartimento Ufficio Tecnico
Mario P. La Bella	Funzionario, Capo Servizio
Data:	Marzo 2007

Il presente Regolamento :

- è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 04 settembre 2007;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 5 al 29 ottobre 2007;
- è stato dichiarato esecutivo il 16 ottobre 2007

REGOLAMENTO

*per la salvaguardia dell'ambiente dai pericoli d'incendio
causati dai fuochi agricoli e modalità d'impiego
di fuochi controllati nelle attività agricole*

(Art. 40 L.r. 6 Aprile 1996, n. 16¹)

Articolo 1

Il presente Regolamento tende a proteggere la flora spontanea, il patrimonio forestale, la fauna selvatica ricadenti nel territorio comunale di Milazzo da incendi dolosi e/o colposi che possono divampare nei mesi più caldi della stagione estiva e che di fatto, possono contribuire alla alterazione e distruzione del nostro ecosistema.

Articolo 2

I proprietari, i possessori e i conduttori di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, di tenere le loro terre sgombre da covoni cereali, erbe, ramaglie, stoppie, rovi, piante e foglie secche o da altro materiale infiammabile fino a metri venti dal ciglio delle strade pubbliche e dalle strade private adibite all'uso pubblico, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sulle strade stesse, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli -ove non sia possibile distruggerli- all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a venti metri dal ciglio o dalla scarpata delle strade. Tale distanza di venti metri dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie, l'autostrada, l'Asse viario e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di stesura di asfalto.

Articolo 3

E' obbligatorio cominciare la falciatura delle messi o di cereali o erbe per foraggi, etc. da quelle che si trovano più vicine alle strade, siano queste statali, comunali, provinciali o private. I prodotti della falciatura debbono essere trasportati nelle aie o in spazi appositamente approntati durante la medesima giornata lavorativa.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, anche mediante aratura.

In nessun caso sarà possibile mantenere terreni con cespugli o altro materiale infiammabile senza che siano stati realizzati i viali parafulco sopra citati.

Articolo 4

Su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aie o in spazi appositamente approntati, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- i covoni di cereali pronti per la lavorazione devono essere ammassati alla distanza di almeno 50 metri dalle strade pubbliche o soggette all'uso pubblico e dai fabbricati. I singoli cumuli devono risultare ammassati alla distanza di non meno di 8 metri l'uno dall'altro in aree ripulite da materiale combustibile;
- è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;

- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite da materiale vegetale in cui è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi a distanza non inferiore a metri 20 dalle macchine operatrici stesse e dai cumuli dei covoni di cereali, di fieno, di paglia o altro materiale infiammabile;
- il rifornimento di combustibile ai trattori o a qualunque macchina operatrice dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici o simili dovranno essere installati almeno due estintori a polvere da Kg. 9 ciascuno, e per ogni trattore un estintore a polvere da Kg. 9;
- i trattori, le trebbiatrici e le macchine operatrici devono essere tenuti sgombri da detriti di fieno o di paglia o stoppie e da altro materiale combustibile.

Oltre alle norme sopraccitate i proprietari, gli affittuari o chiunque goda di fondi a qualsiasi titolo devono adottare le misure di precauzione suggerite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso al fine di evitare l'innesco di fuochi ed il propagarsi di incendi.

I detentori di fondi, masserie, ricoveri, magazzini, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo devono lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto completamente sgombra da foglie, rami, sterpi per una ampiezza di almeno 10 metri.

Articolo 5

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanarsi con Ordinanza sindacale da correlare con l'evoluzione della situazione metereologica, su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi elettrici o a fiamma libera in aree boscate o cespugliate e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville nelle aree boscate, cespugliose, e in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità, fatta eccezione per quelle che vengono, di volta in volta, riconosciute valide a seguito di sopralluogo congiunto di personale del Dipartimento Ufficio Tecnico e del Dipartimento Polizia Municipale del Comune di Milazzo, del Commissariato di P.S., del Comando dei Vigili del Fuoco.

Articolo 6

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina può autorizzare, nelle ore mattutine, comprese tra le 5,00 e le 6,30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di natura vegetale ed a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che impediscano l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1° settembre, se le condizioni metereologiche lo consentono, sempre previa autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che la bruciatura abbia inizio, perimetralmente, lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme.

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo uliveti, vigneti, agrumeti, pescheti, orti, etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo tra le 5,00 e le 6,30 e solo se la zona circostante sia stata preventivamente arata per un raggio di metri 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. Per tali operazioni è obbligatorio darne segnalazione almeno 24 ore prima dell'accensione di fuochi ai Vigili del Fuoco, comunicando con precisione il punto e l'ora dell'accensione al fine, anche, di non creare inutili allarmi negli Enti preposti alla sorveglianza ed allo spegnimento degli incendi.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e nei due giorni successivi alle giornate di scirocco.

In ogni caso tutte le operazioni sopra citate devono avvenire a distanza non inferiore ad un raggio di 100 metri da zone di macchia mediterranea, formazioni rupestri, case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie e paglie o altri depositi di materiali combustibili o infiammabili.

Articolo 7

E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, il lancio di aeorostati, nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi⁽²⁾, da zone di macchia mediterranea⁽³⁾, da formazioni rupestri⁽⁴⁾ e in aree diverse da quelle appositamente autorizzate dalla autorità competenti e dal locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Articolo 8

Chiunque intenda accendere il fuoco nei tempi e nei modi consentiti nei precedenti articoli, dovrà preventivamente dotarsi di speciali mezzi di arresto delle fiamme, seguendo le prescrizioni a tal uopo impartite dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, assistendovi personalmente con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia spento.

Articolo 9

Durante le stagioni estiva ed autunnale, fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto, è proibito fumare nelle campagne e nei boschi, nelle zone di macchia mediterranea, nelle formazioni rupestri; inoltre nei boschi è proibito fare uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, forneli o inceneritori che producano faville o braci e compiere qualunque altra azione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Articolo 10

Le persone adibite a lavori agricoli e alla custodia degli armenti potranno accendere il fuoco, per uso personale, nei luoghi e alle distanze consentite, sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.

Articolo 11

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati a compiere operazioni agricole o colturali hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

Articolo 12

I cereali e i foraggi dovranno essere conservati nei locali in muratura o in altre strutture incombustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a cisterne o pozzi. In essi è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.

Articolo 13

Chiunque sappia di un incendio nelle campagne, nei boschi, nelle zone di macchia mediterranea, nelle formazioni rupestri e nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi e infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, al Comando della Polizia Municipale, al Commissariato di P.S., alla Stazione Carabinieri e al Sindaco e di far concorrere le persone che si trovino nelle immediate vicinanze alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.

Articolo 14

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi, nelle zone di macchia mediterranea, nelle formazioni rupestri e nelle località suddette.

Articolo 15

Nell'ambito dei Piani di Protezione Civile sarà cura del Servizio di Protezione Civile del Comune istituire anche una squadra di volontari per la prevenzione antincendio in appoggio al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Articolo 16

Nelle superfici boscate, nelle zone di macchia mediterranea, nelle formazioni rupestri e nelle aree protette ricadenti nel territorio comunale, distrutte o danneggiate da incendi, resta confermato il divieto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d'uso data ai terreni prima dell'incendio.

Articolo 17

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia⁽⁵⁾ e da altre eventuali norme amministrative che prevedono misure sanzionatorie per il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 51,65 ad euro 258,23 per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come previsto dall'art. 40 -comma 3- della Legge regionale n. 16/1996⁽⁶⁾. Nell'ipotesi di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o nelle zone di macchia mediterranea o nelle formazioni rupestri o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. La sanzione amministrativa è inflitta con determinazione del Sindaco.

Articolo 18

Al presente Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione.

Copia del presente regolamento dovrà essere notificato, per trovare piena applicazione nell'ambito delle rispettive competenze, all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Distaccamento di Milazzo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, a tutte le Forze di Polizia, nonché al Dipartimento di Polizia Municipale che è tenuto a fare applicare le norme stesse e a segnalare prontamente gli eventuali contravventori all'Autorità giudiziaria e al Sindaco.

N O T E

¹ L'articolo 40 della legge regionale 6 Aprile 1996, n. 16 integrato dall'articolo 39 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, così recita:

1. *Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.*

2. *L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai Comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.*

3. *In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.*

4. Fino all' approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell' articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

4bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i Comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

4ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario..

² Si definisce "bosco", ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 agosto 1999, n. 13, una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

Si considerano altresì boschi, semprechè di dimensioni non inferiori a 10.000 mq. , le formazioni ripresti e riparali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

Non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

³ Il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 28 giugno 2000, pubblicato sulla Gurs n. 38, parte I, del 18 agosto 2000, definisce "macchia mediterranea" una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazione proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnalia alterni insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.

Perché ad una formazione vegetale possa attribuirsi la denominazione di "macchia mediterranea" è necessario che siano presenti almeno cinque delle specie elencate nell'articolo 1 del citato decreto presidenziale.

Tuttavia la presenza diffusa, nell'ambito della superficie considerata, di una o più specie legnose residue da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, melo, agrumi, etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.

⁴ L'anzidetto decreto presidenziale definisce anche la "formazione rupestre". Essa è una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) indicate nell'articolo 2 del decreto medesimo.

⁵ Si richiamano gli articoli 423, 423-bis, 425, 435, 424, 449 e 451 del Codice penale.

⁶ Vedi nota 1.